



# COMUNE DI GORDONA

Provincia di Sondrio

[www.comune.gordona.so.it](http://www.comune.gordona.so.it)

e-mail: [info@comune.gordona.so.it](mailto:info@comune.gordona.so.it)

## STATUTO

Adottato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 3 del 25 febbraio 2016

## **Preambolo allo Statuto Comunale**

Le ricerche storiche e toponomastiche hanno incontrato più di una difficoltà nei tentativi di trovare una risposta alla domanda sul come e sul perché il territorio e l'abitato sorto fra i torrenti Crezza e Boggia siano stati chiamati Gordona. Conviene, per semplicità, attenersi a quanto ipotizzato da uno dei maggiori studiosi dei documenti medievali valchiavennaschi, don Tarcisio Salice, che collegava il nostro toponimo a una pergamena dell'anno 931, in cui si parla di "massericium in curte magna in loco et fundo Ponti super Collovis", e ad altri documenti degli anni 1211-1212 riguardanti beni del vescovo di Como situati nel territorio di "Cordona". Le prime case del nostro comune sarebbero sorte, quindi, come sviluppo di una grande corte, di un podere amministrato e coltivato da una persona chiamata De Ponte (cognome che sarebbe durato per secoli a Gordona e a Chiavenna), nelle vicinanze di Coloredo, località dove il vescovo possedeva un fabbricato cui faceva riferimento quando veniva in Valchiavenna. Gordona sarebbe, allora, un toponimo derivato dalle caratteristiche del suo suolo, affermatosi in modo analogo a quelli di Prata (prati), Mese (manso), Samolaco (alla sommità del lago), Novate (una fattoria nuova), Coloredo (nocchioleto).

Nel 1319 è documentata per la prima volta l'esistenza di una chiesa dedicata a San Martino, già monaco e vescovo di Tours (Francia), vissuto nel IV secolo, prima soldato dell'esercito romano e poi strenuo combattente contro l'eresia ariana e le pratiche superstiziose del paganesimo rurale. La chiesa apparteneva alla pieve di San Fedele di Samolaco. Quando questa fu incorporata nella pieve di San Lorenzo di Chiavenna, verso il 1400, Gordona ebbe con regolarità i suoi beneficiari, i curati che vivevano con i frutti del beneficio della chiesa locale, e gli abitanti del villaggio adottarono propri Ordini, regole di convivenza civile, che per alcuni aspetti non si differenziavano dagli statuti comunali di Chiavenna e per altri sancirono la specificità del nuovo paese.

Quello che, realisticamente, era solo un nucleo di poche centinaia di abitanti, aveva tuttavia un prolungamento stagionale per la transumanza in Val Bodengo e i suoi vistosi addentellati nel castello di Santa Caterina a est e in quello con la torre di Segname a sud (la casaforte dei Piperello a nord si trovava già in territorio di Mese, pieve di Chiavenna); ed era tappa non trascurabile lungo l'antica via Francisca che la collegava da una parte con Chiavenna e con Valle col ponte sul Liro, da un'altra con Samolaco e l'Alto Lario e da un'altra ancora con la traversa della Forcola, nota ai cavallanti e alle guide di drappelli militari. Anche nei secoli in cui quasi tutti si muovevano con il solo cavallo di San Francesco, a piedi, Gordona fu sempre in rapporti regolari con il resto della valle, con il Lago di Como e con la gente d'oltremonte.

Fin dal primo secolo di dominazione grigione (dal 1512 al 1620) il comune era diviso negli 8 quartieri di Coloredo, Monti di Menarola, Cimavilla, Gasperoni, Ponte, Pendoglia, Piazzoli e

Scogli, che nel 1756 si ridussero a 6, perché Menarola divenne comune autonomo e Piazzoli si unì con Scogli, formando un unico quartiere col nome “della Chiesa” o “di Fondo”. Essi, raggruppati per due, formavano 4 Squadre fra le quali era eletto a rotazione il console, secondo una successione affidata all'estrazione a sorte fatta ogni anno da un ragazzo. Il primo gennaio ogni quartiere eleggeva un proprio rappresentante membro del Consiglio ordinario segreto e un secondo rappresentante nel Consiglio di giunta; i due consigli tenevano seduta comune per materie particolari. Per quelle più importanti, l'elezione del console, l'incanto del dazio del pane, la modifica degli ordini, il rendiconto annuale finanziario, l'affitto degli immobili, il console uscente convocava il Consiglio generale “del popolo e degli uomini di Gordona”, o sindacato dei capifamiglia, e la proclamazione degli eletti era fatta ad alta voce davanti all'ingresso centrale della chiesa di San Martino dopo la messa solenne.

Una caratteristica di Gordona fu che ogni quartiere godeva di una certa autonomia amministrativa grazie alla quale le decisioni adottate dal Consiglio comunale avevano valore solo se approvate anche dal consiglio di quartiere. Sulla base di questa forma organizzativa nel secondo periodo grigione (dal 1639 al 1797 e soprattutto a partire dal 1666) il quartiere di Menarola manifestò una crescente opposizione al pagamento delle taglie comunali imposte per i lavori di arginatura della Mera che di frequente devastava le colture del fondovalle, una zona nella quale i menarolesi non avevano proprietà private. L'opposizione, unita ad una intensificazione dello sfruttamento agricolo e dell'allevamento sui pendii boscosi e sugli alpeggi, e alle prospettive di sviluppo intraviste con l'aumento del passaggio attraverso il passo della Forcola, sfociò nel distacco istituzionale di metà Settecento; un distacco che, se resistette alle direttive di “concentrazione” dei comuni emanate dalla Repubblica cisalpina all'inizio del 1800, non escluse, però, una lunga comproprietà dei beni comunali e ripetute deleghe incondizionate per la gestione di rapporti con enti sovraordinati.

Le attività economiche si basarono sempre sull'agricoltura, l'allevamento bovino e, in misura residuale, caprino e ovino, il prato, la viticoltura sul cono di deiezione della Crezza, i cereali poveri, sostituiti lungo il secolo XVIII dal granoturco e dalla patata, il castagno fino a quota 800-1000 metri. Il fabbisogno di foraggio era integrato con i prati del fondovalle, per cui la difesa dalle alluvioni della Mera era una necessità vitale, e con i pascoli dei maggenghi e degli alpeggi, sfruttati fino alle alte quote e documentati già negli ultimi secoli del Medioevo. L'artigianato era praticato a livello familiare per la costruzione degli attrezzi di lavoro, utilizzando soprattutto legno di faggio, larice, acero e castagno.

Grandissima importanza ebbe l'emigrazione. Quella diretta verso le terre napoletane portò alla costituzione di vere e proprie associazioni di mutuo soccorso in costante rapporto col paese di origine. Di là giunsero oggetti e somme di denaro per l'acquisto di suppellettili artistiche per le quali le chiese di Gordona vanno famose ancora oggi. Nella prima metà dell'Ottocento molti

incominciarono a dirigersi anche verso le Americhe e, nella prima metà del '900, verso l'Australia. Alcuni, ad esempio Giovan Battista Mazzina e Pietro Redolatti, nell'investire lauti guadagni realizzati nell'America meridionale, furono molto generosi verso le parrocchie e le amministrazioni comunali che li avevano visti bambini.

Senza eccedere in forme di campanilismo, Gordona seppe adeguarsi con spirito critico al corso politico della valle, guidato – come naturale – da esponenti chiavennaschi più influenti per cultura e per peso economico. Non fu entusiastica la sua adesione alla Repubblica cisalpina nel 1797, quando i più inneggiavano alla cacciata dei Grigioni; dopo l'unità d'Italia i rapporti dell'amministrazione locale con i funzionari ministeriali esecutori più severi di leggi centralistiche non furono sempre facili e Gordona subì più volte l'intervento del commissario prefettizio; a fine Ottocento, quando prese coscienza che la bonifica degli argini della Mera sarebbe tornata a vantaggio prevalente della borghesia chiavennasca, giunse ad invadere gli uffici del nuovo catasto ed ebbe amministratori anticlericali e massoni.

La cultura in generale e quella civica in particolare si sono radicate nella gente di Gordona non solo con le opere concrete degli emigrati, ma anche con gli scritti di Filosofia del diritto del prof. Giovan Battista Biavaschi, con la strenua difesa dell'integrità comunitaria di don Michele Trussoni e di altri partecipanti alla Resistenza, con la sensibilità associativa e cooperativa tradottasi nei consorzi d'alpe, della latteria e del corpo musicale, con la sostanziale salvaguardia del territorio, col trasferimento di risorse idriche per le fonti energetiche regionali, e con l'impegno personale nell'amministrazione pubblica e nei sindacati di categoria a livello comprensoriale e provinciale.

Ispirandosi ai valori espressi nel tempo da queste sue figure più rappresentative e da tutti gli anonimi che le hanno interpretate e testimoniate, Gordona col presente Statuto guarda fiduciosa al futuro, consapevole dell'importanza storica della recente incorporazione dell'ex comune di Menarola, effettuata con il superamento di antichi e reciproci steccati culturali e "politici", pronta a raccogliere le sfide di un futuro che si annuncia profondamente nuovo, e sempre disponibile ad offrire alla comunità locale e di valle il proprio contributo di democrazia, di partecipazione e di sussidiarietà.

## **TITOLO I**

### **PRINCIPI FONDAMENTALI**

#### *Art. 1 - Denominazione e natura giuridica*

1. Il Comune di Gordona Ente Locale autonomo, nato dalla fusione per incorporazione del Comune di Menarola con il Comune di Gordona, rappresenta l'intera comunità, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo.
2. L'autogoverno della comunità, si realizza nel rispetto dei principi della Costituzione e, con riferimento alle leggi statali e regionali, tramite gli strumenti di cui al presente Statuto.

#### *Art. 2 - Finalità e compiti*

1. Il Comune cura gli interessi della comunità nel rispetto dei propri riferimenti etici storici e culturali.
2. Ne promuove lo sviluppo ed il progresso civile, sociale ed economico assicurando ai cittadini la partecipazione alle scelte fondamentali dell'attività politico-amministrativa del Comune.
3. Il Comune, nell'ambito delle competenze assegnate dalle leggi statali e regionali ed in collaborazione con la Comunità Montana della Valchiavenna, l'Amministrazione Provinciale di Sondrio e gli altri Enti Pubblici, si fa carico di attivare tutte le funzioni amministrative nei settori organici dei servizi sociali, culturali, dell'istruzione, dell'assetto utilizzazione e difesa del territorio, della tutela ambientale e dello sviluppo economico; con particolare riguardo al sostegno ed alla valorizzazione delle risorse umane e materiali presenti nel territorio montano sostenendo ogni iniziativa, concertata con la Comunità Montana, volta a favorire la pari opportunità delle popolazioni di montagna – alle quali deve essere riconosciuto l'insostituibile ruolo di presidio del territorio – rispetto alle altre realtà geografiche.
4. Il Comune di Gordona, in virtù della fusione per incorporazione tra le due comunità e la loro storia, ha il compito di valorizzare forme di partecipazione e di decentramento dei servizi a favore della comunità di Menarola.
5. Il Comune di Gordona promuove e valorizza la specificità montana.

#### *Art.3 - Territorio e sede comunale*

1. Il territorio del Comune di Gordona, definito interamente montano, si estende per una superficie pari a 63,74 chilometri quadrati ed è confinante: a nord con i Comuni di San Giacomo Filippo e Mese, a sud con i Comuni di Samolaco e Livo, ad est con il Comune di Prata Camportaccio ed a ovest con la Confederazione Elvetica.
2. Il territorio del Comune è costituito dall'unità della popolazione e dal territorio e dalla frazione di Menarola.
3. Il Municipio è la sede comunale.
4. Le adunanze degli organi elettivi si svolgono, di norma, nella sede comunale.
5. Per particolari esigenze, detti organi, possono riunirsi anche in luoghi diversi dalla propria sede.

#### ***Art. 4 - Albo Pretorio***

1. Presso il Municipio – sede comunale – è riservato apposito spazio da destinare ad albo pretorio per la pubblicazione degli atti ed avvisi previsti dalla legge, dal presente Statuto, e dai Regolamenti.
2. La pubblicazione deve garantire l'accessibilità, l'integralità e la facilità di lettura dei documenti esposti.
3. Il Segretario comunale cura l'affissione, all'albo pretorio, degli atti ed avvisi previsti, avvalendosi del messo comunale e, su attestazione di questo, ne certifica l'avvenuta pubblicazione.
4. Per gli altri atti ed avvisi, non necessari della certificazione di avvenuta pubblicazione, oltre all'albo pretorio, è assicurata la pubblicizzazione nelle bacheche ubicate nel centro abitato.

#### ***Art. 5 - Stemma - Gonfalone - Fascia tricolore - Distintivo del sindaco***

1. Il Comune, con riferimento alle proprie origini e riferimenti etici, storici e culturali, si è dotato in data 30.01.2001 con delibera n. 8 di un proprio stemma, gonfalone e bandiera.
2. A seguito della fusione per incorporazione del Comune di Menarola con il Comune di Gordona, lo stemma del Comune di Gordona è rappresentativo anche della comunità di Menarola.
3. La fascia tricolore, che è il distintivo del sindaco, è completata dallo stemma della Repubblica e dallo stemma del Comune.
4. L'uso dello stemma, del gonfalone e della fascia tricolore è disciplinato dalla legge e dal regolamento.
5. L'uso dello stemma da parte di associazioni ed enti operanti sul territorio comunale, per casi particolari, può essere autorizzato dalla G.M. nel rispetto delle norme regolamentari.

## **TITOLO II ORGANI ISTITUZIONALI DEL COMUNE**

#### ***Art.6 - Organi del Comune***

1. Gli organi del Comune sono: il Consiglio, la Giunta ed il Sindaco.

## **CAPO I IL CONSIGLIO COMUNALE**

#### ***Art. 7 – Elezione, composizione e durata***

1. L'elezione del Consiglio comunale, la sua durata in carica, il numero dei consiglieri, le cause di ineleggibilità, di incompatibilità e di decadenza sono regolate dalla legge.

#### ***Art. 8 – Competenze***

1. Le competenze del Consiglio comunale sono disciplinate dalla legge.

2. Nel caso di dubbia interpretazione sulla competenza a deliberare, tra il Consiglio e la Giunta, l'argomento viene sottoposto all'approvazione del Consiglio Comunale.
3. Tale decisione deve valere ad ogni effetto di legge.
4. Il Consiglio partecipa, mediante riunioni informali convocate dal sindaco, alla definizione del programma relativo alle azioni ed ai progetti da realizzare nel corso del mandato, ed annualmente, entro il termine stabilito dalla legge per la verifica degli equilibri generali di bilancio, ne verifica lo stato di attuazione.

#### ***Art. 9 – Funzionamento***

1. Il Consiglio Comunale, nell'ispirare la propria azione al bene comune ed alla solidarietà, impronta il proprio funzionamento ai principi di pubblicità, trasparenza e legalità al fine di assicurare il buon andamento e l'imparzialità delle decisioni assunte.

#### ***Art. 10 – Sessioni e convocazioni***

1. L'attività del Consiglio Comunale si svolge in sessioni ordinarie e straordinarie.
2. Il Consiglio si riunisce in sessione ordinaria due volte all'anno per l'approvazione:
  - a) del bilancio di previsione;
  - b) del conto consuntivo.
3. Il Consiglio è convocato, su ordine del giorno formulato dal Sindaco, sentita la Giunta Municipale.
4. La convocazione del Consiglio viene fatta con avviso scritto da consegnare o spedire ai Consiglieri.
5. La consegna della convocazione deve risultare da dichiarazione del messo comunale o dal timbro postale di spedizione, o da Posta elettronica certificata.
6. La convocazione del Consiglio Comunale deve essere consegnata o spedita al recapito dei Consiglieri almeno 5 giorni prima, per le sessioni ordinarie, ed almeno 3 giorni prima, per le altre sessioni, del giorno stabilito per l'adunanza.
7. Solo in casi di urgenza, il Consiglio Comunale, può essere convocato - od integrato l'ordine del giorno già recapitato - con avviso consegnato o spedito con telegramma entro 24 ore prima dell'adunanza.
8. Integrazioni dell'ordine del giorno, durante la seduta, sono ammesse solo se presenti tutti i Consiglieri e se la proposta è accolta all'unanimità. Con gli stessi tempi previsti per la consegna delle convocazioni, il Segretario Comunale, tramite il messo, cura l'affissione, dell'avviso di convocazione del Consiglio Comunale, all'albo pretorio e nelle bacheche, in modo da dare la massima pubblicità alla popolazione.
9. Con le modalità di cui al comma 6 del presente articolo, copia delle convocazioni del Consiglio Comunale devono essere trasmesse, a cura del Segretario Comunale, anche alla Comunità Montana ed al Revisore del conto.
10. Il Consiglio può essere convocato anche quando lo richieda almeno 1/5 dei Consiglieri Comunali assegnati arrotondato in eccesso.
11. In questo caso la seduta deve svolgersi entro 15 giorni dalla presentazione, al Segretario Comunale, della richiesta scritta.
12. Il Consiglio Comunale può deliberare in prima ed in seconda convocazione.

13. In prima convocazione non può deliberare se non interviene la meta' più uno (maggioranza assoluta) dei Consiglieri assegnati al Comune.
14. In seconda convocazione le deliberazioni saranno valide purché, presenti almeno 1/3 dei Consiglieri assegnati al Comune.
15. Non può essere prevista la seconda convocazione per le sessioni ordinarie del Consiglio Comunale.
16. Per favorire la maggior conoscenza e partecipazione sulle decisioni da assumere, oltre a quanto previsto nei diritti di ciascun Consigliere, il Sindaco convoca, prima di ogni seduta del Consiglio Comunale, una riunione informale di tutti i Consiglieri per un'illustrazione preliminare dell'ordine del giorno proposto.
17. Per le convocazioni del Consiglio Comunale su iniziativa dei Consiglieri, il Sindaco assicura la convocazione del Consiglio informale ed il Consigliere, primo firmatario della richiesta di convocazione, illustra l'ordine del giorno proposto.
18. Per consentire una migliore istruttoria di problematiche particolari, il sindaco convoca appositi consigli informali, non necessariamente seguiti da convocazione del Consiglio Comunale.
19. Non sono precedute dalla riunione informale le sedute del Consiglio convocate d'urgenza.
20. Le sedute del Consiglio Comunale sono presiedute dal Sindaco e sono pubbliche, salvo i casi previsti dalla legge e dal Regolamento che disciplina ulteriormente l'attività del Consiglio Comunale.

#### ***Art. 11 – Commissioni***

1. Il Consiglio Comunale, per il miglior esercizio delle proprie funzioni, può istituire al proprio interno commissioni permanenti, speciali o temporanee, garantendo la presenza dei membri di minoranza.
2. L'apposito Regolamento ne disciplina le finalità, il numero, le competenze, la composizione e l'organizzazione.
3. Nell'eventuale costituzione di commissioni con finalità di garanzia e controllo, la presidenza viene attribuita alla minoranza.

#### ***Art. 12 – Diritti e doveri dei Consiglieri Comunali***

1. I Consiglieri Comunali, hanno il dovere di essere d'esempio alla cittadinanza nell'osservare i principi fondamentali, i compiti e le finalità del presente Statuto.
2. Inoltre, nel rispetto delle proprie convinzioni, i Consiglieri hanno il dovere di concorrere attivamente, secondo le proprie capacità e conoscenze, nelle decisioni da assumere.
3. I consiglieri possono volontariamente astenersi dal votare tutte le volte che lo reputino opportuno, tranne i casi in cui l'astenersi dal prendere parte alla discussione ed alla votazione risultino obbligatori per legge.
4. I consiglieri hanno il diritto di presentare mozioni, interrogazioni ed interpellanze secondo i modi e le forme previste dal Regolamento e dalle leggi.
5. Possono svolgere incarichi su diretta attribuzione del Sindaco in materie che rivestono particolare rilevanza per l'attività dell'Ente.

6. Oltre alle modalità e forme di esercizio del diritto di iniziativa e di controllo previsti dalla legge e dall'apposito Regolamento, i Consiglieri, hanno diritto di esaminare le proposte di deliberazione nelle 12 ore precedenti la seduta del Consiglio Comunale.
7. Per consentire di assolvere, con puntualità, il compito della consegna o dell'invio della documentazione di competenza, ciascun Consigliere Comunale ha il dovere di eleggere nel territorio comunale un proprio recapito.
8. Nel caso di Consiglieri residenti in altro Comune il recapito è quello risultante dalla residenza anagrafica.
9. Negli altri casi, ciascun Consigliere, una volta eletto, deve comunicare all'Ufficio protocollo del comune il proprio recapito.
10. Nel caso di inadempienze, da parte del Consigliere, il recapito è la sede comunale (Municipio).
11. Le modalità per il riconoscimento dei permessi retribuiti, a ciascun Consigliere per l'espletamento del proprio mandato, oltre che dalla legge sono stabiliti dal Regolamento.
12. Per l'espletamento del proprio mandato, i consiglieri hanno il diritto di ottenere dagli uffici del Comune, nonché dalle aziende ed Enti dipendenti dal medesimo, tutte le notizie e le informazioni in loro possesso.
13. Si ha decadenza dalla carica di Consigliere Comunale:
  - a) al verificarsi di uno degli impedimenti contemplati dalla legge;
  - b) la mancata partecipazione, senza giustificati motivi, ad una intera sessione ordinaria da luogo all'avvio del procedimento per la dichiarazione della decadenza del consigliere, con contestuale avviso all'interessato che può far pervenire le sue osservazioni entro quindici giorni dalla notifica dell'avviso. Trascorso tale termine la proposta di decadenza è sottoposta al Consiglio. Copia della delibera è notificata all'interessato entro dieci giorni.

### ***Art. 13 – Il Consigliere anziano***

1. Il Consigliere anziano è il Consigliere comunale che ha riportato più voti al momento delle elezioni del Consiglio, con esclusione del Sindaco neoeletto e dei candidati alla carica di Sindaco, proclamati consiglieri a termini di legge.
2. Controfirma le delibere del Consiglio Comunale.
3. In sua assenza o nel caso della sua nomina ad assessore, è sostituito seguendo la graduatoria dei voti riportati al momento delle elezioni del Consiglio.
4. In caso di parità è designato il più anziano d'età.

### ***Art. 14 – Gruppi Consiliari***

1. I Consiglieri Comunali si costituiscono in Gruppi Consiliari e potranno avvalersi delle strutture del Comune, per lo svolgimento della propria attività, secondo quanto previsto dal Regolamento.
2. Ogni Gruppo nomina al proprio interno, per le funzioni previste dalla legge e dal Regolamento, il Capogruppo.
3. Il Capogruppo dà comunicazione della costituzione e delle variazioni del proprio gruppo, al Segretario Comunale.

4. Qualora non si eserciti tali compiti, i Capigruppo sono individuati nei Consiglieri, non componenti la Giunta, che abbiano riportato nelle elezioni il maggior numero di voti per ogni lista.
5. Nel caso di parità di voti viene individuato quello di maggiore età.
6. Ai Capigruppo, oltre all'elenco delle deliberazioni della Giunta Comunale, previste dalla legge, vengono inviate tutte le copie delle deliberazioni assunte dal Consiglio Comunale.
7. Tale iniziativa, oltre ad assicurare idonea documentazione ai Gruppi, sostituisce il compito di lettura dei verbali della seduta precedente nelle sedute del Consiglio Comunale.

## **CAPO II**

### **LA GIUNTA COMUNALE**

#### *Art. 15 – Nomina, composizione e presidenza*

1. La Giunta Comunale è composta dal Sindaco che la presiede e da un numero massimo di assessori, non superiore a 2 Consiglieri comunali.
2. Il Sindaco definisce la composizione della giunta, provvede alla nomina degli assessori e del vice Sindaco, e ne dà comunicazione al Consiglio nella prima seduta utile dopo l'avvenuta convalida degli eletti.
3. Possono essere nominati assessori solo i cittadini eletti alla carica di consigliere comunale, e non essere coniuge, ascendente, discendente, parente o affine, fino al terzo grado, del Sindaco.
4. Allo scopo di assicurare condizioni di pari opportunità tra uomo e donna, ai sensi della legge n. 125 del 10 aprile 1991, si promuoverà la presenza di entrambi i sessi nella giunta e negli organi collegiali del comune, nonché degli enti, aziende ed istituzioni ad esso dipendenti.

#### *Art. 16 – Competenze, funzionamento, convocazioni*

1. La Giunta collabora con il Sindaco nell'amministrazione del Comune ed opera attraverso deliberazioni collegiali.
2. Alla Giunta competono tutti i compiti e gli atti di amministrazione che, dalla legge e dal presente Statuto non siano riservati al Consiglio, al Sindaco, al Segretario o ai responsabili dei Servizi.
3. La Giunta impronta la propria attività ai principi della collegialità della trasparenza e della efficienza.
4. Ad ogni Assessore, viene affidato, per i compiti di istruttoria delle proposte e di riferimento per la popolazione, un settore di competenza.
5. La Giunta si riunisce, di norma, con cadenza almeno settimanale con orario e giorno stabilito dal Sindaco sentiti gli Assessori ed il Segretario comunale.
6. La Giunta è presieduta dal Sindaco che stabilisce l'ordine del giorno tenuto conto degli argomenti proposti dai singoli Assessori e dal Segretario comunale.
7. La Giunta è validamente riunita quando sia presente la maggioranza dei propri componenti e delibera a maggioranza dei membri presenti alla riunione.
8. Le sedute della Giunta non sono pubbliche.

9. I componenti la Giunta comunale competenti in materia di urbanistica, di edilizia e di lavori pubblici devono astenersi dall'esercitare attività professionale in materia di edilizia privata e pubblica nel territorio comunale.

#### ***Art. 17 –Dimissioni, Revoche***

1. Le dimissioni da assessore sono presentate per iscritto al Sindaco, sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e diventano efficaci una volta adottata dal Sindaco la relativa sostituzione.
2. Il Sindaco può revocare uno o più assessori dandone motivata comunicazione al Consiglio.
3. Alla sostituzione degli assessori decaduti, dimissionari, revocati o cessati dall'ufficio per altra causa, provvede il Sindaco, il quale ne dà comunicazione, nella prima seduta utile, al Consiglio.

#### ***Art. 18 Decadenza della Giunta – Mozione di sfiducia***

1. Le dimissioni, l'impedimento permanente, la rimozione, la decadenza o il decesso del Sindaco comportano la decadenza della Giunta.
2. Il Sindaco e la Giunta cessano, altresì, dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia votata per appello nominale dalla maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio.
3. La mozione deve essere motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei consiglieri assegnati, senza computare a tal fine il Sindaco, depositata presso la segreteria che provvede a notificarla al Sindaco, agli assessori ed ai capigruppo consiliari, entro le 24 ore successive.
4. La convocazione del Consiglio per la discussione della mozione deve avvenire non prima di 10 giorni e non oltre 30 giorni dalla sua presentazione.
5. Il Sindaco e la Giunta cessano dal giorno successivo a quello in cui è stata approvata la mozione di sfiducia.
6. Il Segretario comunale informa il Prefetto per gli adempimenti di competenza.

#### ***Art.19– Deliberazioni degli organi collegiali***

1. Gli organi collegiali deliberano validamente, salvo le sedute del Consiglio in seconda convocazione, con l'intervento della metà più uno dei componenti assegnati ed a maggioranza dei voti favorevoli sui contrari; salvo maggioranze speciali previste espressamente dalle leggi o dallo statuto.
2. Le delibere degli organi collegiali, in quanto atti fondamentali per l'attività dell'Amministrazione Comunale, devono essere chiare e sintetiche.
3. L'obiettivo, oltre a meglio assicurare la funzionalità agli organi burocratici per la parte esecutiva di competenza, è di favorire, con atti di facile lettura e consultazione, la partecipazione dei cittadini sulle decisioni da assumere.
4. Allo scopo, le delibere, oltre ad essere provviste dei riferimenti di legge, di normative o di precedenti deliberazioni assunte, devono indicare il responsabile preposto delle procedure attuative dell'atto.
5. Nel processo verbale le dichiarazioni dei Consiglieri saranno sinteticamente riassunte a cura del Segretario Comunale.

6. Nel caso di richiesta di messa a verbale della propria dichiarazione, il Consigliere deve consegnare l'intervento scritto al Segretario Comunale, prima del termine della seduta del Consiglio.
7. I tempi per l'esecutività delle delibere sono stabiliti dalla Legge.
8. Sindaco, Vice Sindaco, Assessori, Consiglieri e Responsabili degli uffici devono astenersi dal prendere parte alle discussioni nei casi previsti dalla legge.

### **CAPO III IL SINDACO**

#### ***Art. 20 - Elezione e durata in carica***

1. Il Sindaco è eletto dai cittadini a suffragio universale e diretto secondo le disposizioni dettate dalla legge, ed è membro del Consiglio Comunale.
2. Il Sindaco, nella seduta di insediamento, presta, davanti al Consiglio, il giuramento di osservare lealmente la Costituzione italiana.

#### ***Art. 21 – Competenze***

1. Il Sindaco, quale Ufficiale di Governo, sovrintende ai compiti attribuitigli dalla legge.
2. Il Sindaco rappresenta il Comune, convoca e presiede il Consiglio e la Giunta.
3. Al Sindaco, oltre alle competenze di legge, sono assegnate dal presente Statuto e dai Regolamenti attribuzioni quale organo di amministrazione, di vigilanza ed auto-organizzazione delle competenze connesse alla carica.

#### ***Art. 22 – Presentazione delle linee programmatiche***

1. Il Sindaco, entro tre mesi dalla data dell'insediamento del consiglio, presenta al consiglio comunale per l'approvazione, le linee programmatiche relative alle azioni ed ai progetti da realizzare nel corso del mandato.

#### ***Art. 23 – Decadenza***

1. Il Sindaco decade nei casi previsti dalla legge.

#### ***Art.24 – Dimissioni***

2. Le dimissioni presentate dal Sindaco diventano efficaci ed irrevocabili trascorso il termine di 20 giorni dalla loro presentazione al Consiglio.

#### ***Art. 25 – Indennità di funzione***

1. Al Sindaco spetta una indennità di funzione stabilita per legge, in funzione della dimensione demografica del Comune.
2. Ai componenti la Giunta Comunale spetta una indennità di funzione, rapportata all'indennità corrisposta al Sindaco, nel rispetto dei limiti e delle disposizioni stabiliti dalla legge.

3. Ai consiglieri spetta un gettone di presenza per la partecipazione ai consigli e alle commissioni individuate con apposita deliberazione.
4. Le indennità di funzione e i gettoni di presenza, fermo restando i limiti stabiliti dalla legge, possono essere incrementati o diminuiti con delibera di giunta e di consiglio per i rispettivi componenti.

### **TITOLO III**

#### **ORDINAMENTO DEGLI UFFICI E SERVIZI COMUNALI**

##### *Art. 26 – Principi e criteri fondamentali di gestione*

1. La responsabilità dell'attività gestionale dell'Amministrazione Comunale, nel rispetto del principio della distinzione tra funzione politica di indirizzo e controllo e funzione di gestione amministrativa, è assicurata dai responsabili dei servizi, ed in loro sostituzione dal Segretario comunale, ed è improntata in base a criteri di autonomia, funzionalità ed economicità di gestione e secondo principi di professionalità e responsabilità.
2. Per assicurare la continuità nell'erogazione dei servizi o prestazioni, l'organizzazione degli uffici è improntata al superamento della separazione rigida delle competenze nella divisione del lavoro, alla flessibilità delle strutture, nel rispetto delle norme contrattuali.
3. Per ogni pratica avente rilevanza esterna deve essere individuato, a cura del Segretario Comunale, il responsabile del procedimento amministrativo in modo che gli interessati possano far riferimento durante l'istruttoria della pratica.
4. L'apertura degli uffici comunali è assicurata in tutti i giorni feriali.
5. Il Sindaco, sentito il Segretario Comunale ed il personale interessato, stabilisce l'orario di apertura al pubblico.

##### *Art. 27 – La struttura*

1. L'organizzazione strutturale, diretta a conseguire i fini istituzionali del Comune, è articolata in uffici e servizi, anche appartenenti ad aree diverse, collegati funzionalmente al fine di conseguire gli obiettivi assegnati.

##### *Art. 28 – Il personale*

2. Il Comune, nel riconoscere l'importante ruolo del personale per il raggiungimento dei propri fini istituzionali, ne promuove e realizza il miglioramento delle prestazioni attraverso l'ammodernamento delle strutture, la formazione e la qualificazione professionale.

##### *Art. 29 Segretario comunale*

1. Lo stato giuridico, il trattamento economico e le funzioni del Segretario comunale sono disciplinati dalla legge.
2. Il regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi, nel rispetto delle norme di legge, disciplina l'esercizio delle funzioni del Segretario comunale.
3. Al Segretario comunale possono essere conferite, dal Sindaco, le funzioni di Direttore.

4. Il Segretario comunale esercita ogni altra funzione attribuitagli dallo statuto e dai regolamenti, o conferitagli dal Sindaco.
5. Nel caso di conferimento delle funzioni di Direttore, al Segretario comunale spettano i compiti previsti dalla legge ed allo stesso viene corrisposta una indennità di direzione determinata dal Sindaco con il provvedimento di conferimento dell'incarico.
6. Il Segretario comunale può rogare tutti i contratti nei quali l'ente è parte ed autenticare scritture private ed atti unilaterali nell'interesse dell'ente, comprese le convenzioni urbanistiche.

### ***Art. 30 Vice Segretario comunale***

1. Il Regolamento e la dotazione organica del personale potranno prevedere un posto di Vice-segretario, apicale, avente funzioni vicarie.

### ***Art. 31 Responsabili degli uffici e dei servizi***

1. Spetta ai responsabili degli uffici e dei servizi la direzione dei medesimi secondo i criteri e le norme dettati dai regolamenti che si uniformano al principio per cui, i poteri di indirizzo e di controllo spettano agli organi elettivi mentre la gestione amministrativa è attribuita al personale dipendente.
2. Spettano ai responsabili tutti i compiti, compresa l'adozione di atti che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, che la legge espressamente non riserva agli organi di governo dell'ente. Sono ad essi attribuiti tutti i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con gli atti di indirizzo adottati dall'organo politico, tra i quali in particolare, secondo le modalità stabilite dai regolamenti dell'ente:
  - a) la presidenza delle commissioni di gara e di concorso;
  - b) la responsabilità delle procedure d'appalto e di concorso;
  - c) la stipulazione dei contratti;
  - d) gli atti di gestione finanziaria, ivi compresa l'assunzione di impegni di spesa;
  - e) gli atti di amministrazione e gestione del personale;
  - f) i provvedimenti di autorizzazione, concessione o analoghi, il cui rilascio presupponga accertamenti e valutazioni, anche di natura discrezionale, nel rispetto di criteri predeterminati dalla legge, dai regolamenti, da atti generali di indirizzo, ivi comprese le autorizzazioni e le concessioni edilizie;
  - g) tutti i provvedimenti di sospensione dei lavori, abbattimento e riduzione in pristino di competenza comunale, nonché i poteri di vigilanza edilizia e di irrogazione delle sanzioni amministrative previste dalla vigente legislazione statale e regionale in materia di prevenzione e repressione dell'abusivismo edilizio e paesaggistico - ambientale;
  - h) le attestazioni, certificazioni, comunicazioni, diffide, verbali, autenticazioni, legalizzazioni ed ogni altro atto costituente manifestazione di giudizio e di conoscenza;
  - i) gli atti ad essi attribuiti dai regolamenti o, in base a questi, delegati dal Sindaco;
  - j) l'adozione di tutte le ordinanze, con esclusione di quelle di carattere contingibili e urgenti;
  - k) L'emissione di provvedimenti in materia di occupazione d'urgenza e di espropriazioni che la legge genericamente assegna alla competenza del comune;
3. I responsabili dei servizi rispondono direttamente, in relazione agli obiettivi dell'ente, della correttezza amministrativa e dell'efficienza della gestione;

4. Le funzioni di cui al presente articolo, possono essere attribuite, con provvedimento motivato del Sindaco, ai responsabili degli uffici e dei servizi, indipendentemente dalla loro posizione funzionale, anche in deroga a ogni diversa disposizione;
5. I responsabili dei servizi sono nominati annualmente dal sindaco con proprio decreto;
6. I responsabili dei servizi periodicamente relazionano al Sindaco l'andamento dei servizi a loro affidati;
7. I responsabili di servizio sono tenuti ad esprimere il parere in ordine alla regolarità tecnica e contabile degli atti del Comune, in assenza di detti responsabili, i pareri sono espressi dal Segretario Comunale.

#### ***Art. 32 Avocazione***

1. Il Sindaco non può revocare, riformare, riservare o avocare a sé o altrimenti adottare provvedimenti o atti di competenza dei responsabili dei servizi. In caso di inerzia o ritardo, il Sindaco può fissare un termine perentorio entro il quale il responsabile deve adottare gli atti o i provvedimenti. Qualora l'inerzia permanga, il Sindaco può attribuire la competenza al Segretario comunale o ad altro dipendente.

### **TITOLO IV I SERVIZI E LE FORME ASSOCIATIVE**

#### **CAPO I I SERVIZI IN GENERALE**

##### ***Art. 33 – Servizi pubblici comunali***

1. I servizi pubblici esercitabili dal Comune, rivolti alla produzione di beni ed attività per la realizzazione dei propri fini sociali, economici e civili, possono essere riservati in via esclusiva all'Amministrazione Comunale, delegati, o svolti in concorrenza con altri soggetti pubblici e privati.
2. I servizi riservati in via esclusiva al Comune sono stabiliti dalla legge.
3. Il Comune può partecipare con proprie quote a società di capitale.
4. Nell'organizzazione dei servizi devono essere comunque assicurate idonee forme di informazione, partecipazione degli utenti, anche attraverso l'immissione nella rete informatica delle delibere e dei regolamenti.
5. I modi e le forme di organizzazione dei servizi, formeranno oggetto di apposito Regolamento.

##### ***Art. 34 – Azienda speciale e istituzione***

1. Nel caso in cui l'Amministrazione Comunale decida di avvalersi, per il raggiungimento dei propri fini, delle forme relative all'Azienda speciale o alla Istituzione, procederà nel modo seguente:
  - a) Il Consiglio Comunale approverà lo Statuto dell'Azienda speciale a maggioranza assoluta dei propri componenti e provvederà nello stesso modo e nella medesima seduta a nominare gli

Amministratori dell'Azienda tra i propri Consiglieri o tra i cittadini in possesso dei requisiti per l'eleggibilità o la compatibilità con la carica di Consigliere Comunale;

- b) la revoca degli Amministratori dell'Azienda potrà avvenire, come per l'elezione, per cause giustificate.
2. Le disposizioni stabilite per l'Azienda si osservano anche per l'Istituzione, organismo strumentale del Comune per l'esercizio dei servizi sociali, dotato di autonomia gestionale.
3. Gli organi dell'Azienda e dell'Istituzione sono il Consiglio di Amministrazione, il Presidente, ed il Direttore, al quale compete la responsabilità gestionale.
4. Con il Regolamento di cui al precedente articolo, verranno disciplinati i modi e le forme di gestione, comprese le procedure con cui l'Amministrazione Comunale conferisce il capitale di dotazione, determina le finalità e gli indirizzi, approva gli atti fondamentali, esercita la vigilanza, verifica i risultati della gestione e provvede alla copertura degli eventuali costi sociali.

### ***Art. 35 – Rapporti con la Comunità Montana***

1. Il Consiglio Comunale può delegare alla Comunità Montana l'organizzazione e la gestione di funzioni e servizi di propria competenza quando la dimensione comunale non consenta di realizzare una gestione ottimale ed efficiente.
2. La delega avviene con deliberazione del Consiglio Comunale a maggioranza assoluta dei componenti che determinerà, in rapporto con gli organi competenti della Comunità Montana i tempi, i modi ed i costi della gestione delegata.

## **CAPO II**

### **LE FORME ASSOCIATIVE IN GENERALE**

#### ***Art. 36 Convenzioni***

1. Al fine di assicurare lo svolgimento in modo coordinato di funzioni e servizi determinati, il Comune favorirà la stipulazione di convenzioni con enti e privati.
2. Le convenzioni di cui al presente articolo possono prevedere anche la costituzione di uffici comuni, che operano con personale distaccato dagli enti partecipanti, ai quali affidare l'esercizio delle funzioni pubbliche in luogo degli enti partecipanti all'accordo, ovvero la delega di funzioni da parte degli enti partecipanti all'accordo a favore di uno di essi, che opera in luogo e per conto degli enti deleganti.

#### ***Art. 37 Accordi di programma***

1. Il Comune si fa parte attiva per raggiungere accordi di programma per la definizione e l'attuazione di opere, di interventi o di programmi di intervento che richiedono, per la loro completa realizzazione, l'azione integrata e coordinata di comuni, di province e regioni, di amministrazioni statali e di altri soggetti pubblici, o comunque di due o più tra i soggetti predetti.
2. Gli accordi di programma sono disciplinati dalla legge.

### ***Art. 38 Conferenze di servizi.***

1. L'amministrazione, quando rileva l'opportunità di effettuare l'esame contestuale di vari interessi pubblici che sono coinvolti in un procedimento amministrativo indice, di regola, una conferenza di servizi.
2. La conferenza di servizi può essere indetta anche quando l'amministrazione procedente deve acquisire intese, concerti, nulla-osta od assensi, comunque denominati, di altre pubbliche amministrazioni.
3. Le determinazioni concordate nella conferenza fra tutte le amministrazioni interessate sostituiscono a tutti gli effetti i concerti, le intese, i nulla-osta e gli assensi richiesti.
4. La conferenza può essere indetta anche quando l'attività del privato sia subordinata ad atti di consenso, comunque denominati, di competenza di amministrazioni pubbliche, diverse ed è convocata, su richiesta dell'interessato, dell'amministrazione preposta alla tutela dell'interesse pubblico prevalente.
5. L'indizione, i termini e le procedure sono regolati dalle leggi.

### ***Art. 39 – Consorzi***

1. Per la gestione associata di uno o più servizi il Comune può costituirsi in Consorzio secondo le norme previste dalla legge.
2. A tal fine il Consiglio Comunale approva a maggioranza assoluta, dei componenti, una convenzione unitamente allo Statuto del Consorzio.
3. La composizione ed il funzionamento del Consorzio sono regolati dalla legge e dal proprio statuto.
4. I Consorzi vigenti rimangono operanti salvo espressa disposizione di legge.
5. In particolare, per l'aderenza di compiti e finalità con il presente Statuto, continuerà ad avere efficacia, per l'Amministrazione Comunale, il Consorzio della Val Bodengo in quanto di servizio per il territorio montano comunale.

## **CAPO III**

### **DECENTRAMENTO DI SERVIZI PER LA COMUNITÀ DI MENAROLA**

#### ***Art. 40 – Principio***

1. Gli organi del Comune di Gordona, nei propri ambiti di competenza, favoriscono forme di decentramento e di esternalizzazione dei servizi a favore dei soggetti rappresentativi degli interessi sociali ed economici di Menarola, in considerazione dei rapporti già esistenti e del buon funzionamento amministrativo a vantaggio della comunità di Menarola.

## **TITOLO V**

### **ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE CAPO I**

#### **ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE IN GENERALE**

#### ***Art.41 – Collaborazione dei cittadini***

1. Il Comune garantisce e promuove la partecipazione dei cittadini all'attività dell'ente, al fine di assicurare il buon andamento, la collaborazione della popolazione, l'imparzialità e la trasparenza.

#### ***Art. 42 – Valorizzazione delle forme associative***

1. L'Amministrazione comunale favorisce l'attività di tutte le componenti sociali, istituzionali o del volontariato, a tutela di interessi diffusi o di espressione di alti valori sociali, culturali, educativi ed economici.
2. A tal fine, viene incentivata la partecipazione, di tutte le componenti, attraverso il coinvolgimento nelle commissioni o comitati di nomina del Consiglio Comunale e nell'invito a presentare memorie, documentazioni ed osservazioni utili alla formazione dei programmi di intervento o alla soluzione di problemi amministrativi.
3. L'Amministrazione Comunale può avvalersi, per la gestione delle proprie attività istituzionali, del supporto operativo delle componenti sociali, istituzionali o del volontariato di cui al comma 1.
4. L'Amministrazione comunale, inoltre, interviene con la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari a sostegno delle varie iniziative, promosse dalle componenti di cui al primo comma.

#### ***Art. 43 – Forme di consultazione della popolazione***

1. Ogni anno prima dell'approvazione del bilancio di previsione, il Sindaco convoca una assemblea pubblica per illustrare alla popolazione i contenuti della proposta di bilancio preventivo, allo scopo di raccogliere eventuali osservazioni od integrazioni da inserire nella proposta di bilancio, prima della sua formale approvazione da parte del Consiglio Comunale.
2. Al fine di costruire la proposta di previsione nel modo migliore, ogni componente di cui al precedente articolo, può far pervenire all'Amministrazione Comunale, per iscritto, entro il 30 giugno di ogni anno, le proprie proposte da inserire nel bilancio da approvare.
3. Dopo la debita istruttoria da parte della Giunta, del Segretario Comunale e dei responsabili degli uffici la bozza di bilancio viene sottoposta all'esame del Consiglio Comunale in seduta informale.
4. All'assemblea pubblica, oltre ai Consiglieri Comunali partecipa il Segretario Comunale.

#### ***Art. 44 – Referendum consultivi***

1. Nelle materie, di competenza dell'Amministrazione Comunale, riguardanti interessi diffusi della popolazione, è prevista l'indizione e l'attuazione di referendum consultivi tra la popolazione.
2. L'iniziativa può essere presa dal Consiglio Comunale a maggioranza assoluta, o da 1/3 del corpo elettorale.
3. Nel caso di richiesta di referendum il Consiglio Comunale nominerà un apposita Commissione che dovrà provvedere a tutte le incombenze inerenti l'ammissibilità del referendum, le modalità per la raccolta delle firme, la formulazione del quesito e tutto quanto inerente la consultazione.

4. Il referendum è valido quando partecipa alla votazione oltre il 50 % degli aventi diritto al voto.
5. Il risultato del referendum è vincolante per il Consiglio Comunale se la percentuale favorevole alla proposta supera il 50% degli aventi diritto al voto.
6. Negli altri casi il mancato recepimento delle indicazioni referendarie deve essere deliberato, con adeguate motivazioni, dalla maggioranza dei Consiglieri Comunali assegnati al Comune.

#### ***Art. 45 - Istanze, petizioni e proposte***

1. I cittadini singoli o associati, possono presentare all'Amministrazione istanze, petizioni e proposte intese a promuovere interventi per la miglior tutela degli interessi collettivi.
2. Le richieste dovranno essere presentate per iscritto agli sportelli degli uffici comunali.
3. Copia della richiesta verrà subito restituita allo interessato con gli estremi di ricevuta.
4. L'apposito Regolamento in materia preciserà le fasi del procedimento amministrativo in modo che l'interessato possa seguire, tramite il responsabile del procedimento, l'istruttoria della richiesta; comunque ad ogni richiesta deve essere assicurata una risposta scritta entro 30 giorni dalla presentazione.

#### ***Art. 46 – Pubblicità degli atti e consultazione***

1. Gli atti dell'Amministrazione Comunale sono pubblici fatte salve le previsioni di legge e del Regolamento sul diritto di accesso per quegli atti la cui diffusione possa pregiudicare il diritto alla riservatezza delle persone, dei gruppi, delle imprese o il risultato dell'azione amministrativa.
2. L'Amministrazione Comunale assicura la possibilità di consultazione degli atti e della documentazione necessaria a favorire la partecipazione della popolazione all'attività amministrativa.
3. Così come assicura, tramite i responsabili dei vari uffici e servizi, informazioni precise sullo stato dei procedimenti riguardanti le istruttorie, in corso, di tipo autorizzativo.

#### ***Art. 47 – Difensore civico***

1. Al fine di assicurare il miglioramento, l'efficacia ed il controllo dell'azione amministrativa, viene proposto di istituire presso la Comunità Montana, in accordo con i Comuni, il Difensore Civico.
2. Il Difensore Civico non è sottoposto ad alcuna forma di dipendenza gerarchica o funzionale dagli organi del Comune ed è tenuto esclusivamente al rispetto dell'ordinamento vigente.

### **CAPO II**

### **ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE PER LA COMUNITÀ DI MENAROLA**

#### ***Art. 48 – Principio***

1. Il comune di Gordona assicura adeguate forme di partecipazione alla comunità di Menarola.

2. Il Consiglio comunale adotta un regolamento per disciplinare la partecipazione ai propri lavori da parte dei soggetti rappresentativi degli interessi della comunità di Menarola con funzioni di consultazione.

## **TITOLO VI FINANZA E CONTABILITA'**

### **CAPO I IN GENERALE**

#### *Art. 49 – Finanza locale*

1. Nell'ambito e nei limiti imposti dalle leggi sulla finanza locale, il Comune ha propria autonomia finanziaria fondata su certezze di risorse proprie e, compatibilmente con le leggi che accompagnano il bilancio dello Stato e della Regione, di risorse trasferite.
2. Il Comune ha altresì, autonoma potestà impositiva nel campo delle imposte, delle tasse e delle tariffe adeguandosi, in tale azione, ai relativi precetti costituzionali ed ai principi stabiliti dalla legislazione tributaria vigente.
3. Spettano al Comune i proventi delle tasse, dei diritti, delle tariffe e dei corrispettivi sui servizi di propria competenza.
4. Nel caso in cui lo Stato o la Regione prevedano con leggi ad ipotesi di gratuità nei servizi di competenza del Comune ovvero determinino prezzi o tariffe inferiori al costo effettivo delle prestazioni, debbono garantire, al Comune, risorse finanziarie compensative.
5. Così come debbono essere trasferite le relative risorse finanziarie nel caso di trasferimento, al Comune, di nuovi compiti e funzioni amministrative.

#### *Art. 50 – Bilancio e programmazione finanziaria*

1. L'ordinamento finanziario e contabile del Comune si informa alle disposizioni di legge vigenti in materia.
2. Il bilancio di previsione, per l'anno successivo, va deliberato entro il 31 dicembre di ciascun anno, salvo diverse disposizioni di legge.
3. Il bilancio ed i suoi allegati, debbono conformarsi al principio della chiarezza e della specificazione e nelle forme stabilite dalla legge.
4. In particolare va redatto annualmente il PRO (Piano Risorse ed Obiettivi), in modo tale da consentirne una lettura per programmi, servizi ed interventi.

#### *Art. 51 – Risultati di gestione*

1. Il conto consuntivo deve essere deliberato, dal Consiglio Comunale, entro il 30 giugno dell'anno successivo.

#### *Art. 52 – Revisione economico finanziaria*

1. Il Consiglio Comunale elegge, a maggioranza assoluta dei membri assegnati, il Revisore del conto scelto secondo le modalità indicate dalla legge.

2. Nel caso di impedimento od assenza del Revisore nominato, il Consiglio Comunale procede alla sua sostituzione.
3. Il compenso del Revisore del conto è stabilito dalla legge.

#### ***Art. 53 – Funzioni e responsabilità del Revisore***

1. Il Revisore redige apposita relazione che accompagna la proposta di deliberazione consiliare del conto consuntivo.
2. Detta relazione, è formata da una parte economica ed una descrittiva che contiene rilievi e proposte tendenti a conseguire una maggior efficienza, produttività ed economicità di gestione.
3. Il revisore del conto ha diritto di accesso agli atti ed ai documenti, oltre a poter partecipare alle riunioni dell'organo consiliare e dell'organo esecutivo.

#### ***Art. 54 – Proprietà comunali***

1. Per il perseguimento dei propri fini istituzionali, il Comune, si avvale del complesso dei beni di cui dispone.
2. I beni comunali si distinguono in beni demaniali e beni patrimoniali.
3. Per quanto riguarda i terreni soggetti agli usi civici, si deve far riferimento alle disposizioni delle leggi speciali che regolano la materia.
4. La concessione dell'utilizzo per qualsiasi scopo delle proprietà comunali, deve risultare per iscritto e supportata da idonea documentazione dell'Amministrazione Comunale.
5. Qualora la concessione d'uso non rivesta uno scopo sociale o assistenziale, la gestione dei beni patrimoniali deve essere indirizzata al perseguimento del massimo profitto economico.
6. Le proprietà agricole e silvo-pastorali del Comune, comunque ubicate, sono tutelate sia per la loro consistenza sia per la loro funzione agricola ed ambientale; il non rispetto delle loro potenzialità sia produttive che ambientali costituisce motivo di revoca delle affittanze o concessioni in atto.
7. Il Comune può partecipare alla costituzione di cooperative o associazioni agricole conferendo, in quota capitale, fondi agricoli.
8. Per le finalità connesse con l'area industriale attrezzata di Gordona, il Comune concorre, con la Comunità Montana della Valchiavenna, alla gestione e sviluppo di detta area partecipando all'associazione consortile.

#### ***Art. 55 – Beni Demaniali***

1. Sono demaniali quei beni di proprietà del Comune che appartengono ai tipi indicati negli articoli 822 e 824 del Codice Civile.
2. Tali beni seguono il regime giuridico attribuito loro dalla legge.
3. La demanialità si estende anche sulle relative pertinenze e servitù eventualmente costituite a favore dei beni stessi.
4. Alla classificazione, è competente il Consiglio Comunale.

#### ***Art. 56 – Beni Patrimoniali***

1. I beni appartenenti al Comune che non sono assoggettati al regime del demanio pubblico, costituiscono il patrimonio del Comune stesso.
2. Fanno parte del patrimonio comunale indisponibile i beni la cui destinazione economica riveste un carattere di utilità pubblica immediata, in quanto destinati ad un servizio pubblico, o in quanto rivestono un carattere pubblico, essi non possono essere sottratti alla loro destinazione se non nei modi stabiliti dalla legge.
3. Fanno parte del patrimonio comunale disponibile quei beni che rivestono un'utilità puramente strumentale in quanto forniscono i mezzi attraverso i quali vengono soddisfatti pubblici bisogni..

#### ***Art. 57 – Inventario***

1. Di tutti i beni demaniali e patrimoniali mobili ed immobili deve essere redatto un apposito inventario.
2. Lo stesso va compilato secondo quanto stabilito dalle norme in materia.
3. Il titolare dell'ufficio di contabilità, o in sua mancanza il Segretario Comunale, è responsabile personalmente della corretta tenuta dell'inventario, delle successive aggiunte e modificazioni, della conservazione dei titoli, atti, carte e scritture relative al patrimonio.
4. Il riepilogo dell'inventario deve essere allegato sia al bilancio di previsione sia al conto consuntivo.
5. Le attività gestionali dei beni sono disciplinate da apposito Regolamento, nell'ambito dei principi di legge.

### **CAPO II PER LA COMUNITÀ DI MENAROLA**

#### ***Art. 58 – Principio***

1. Il Comune di Gordona favorisce le forme associative rappresentative della comunità Menarola al fine di valorizzare i beni materiali e i beni immateriali della stessa comunità menarolese.

### **TITOLO VII ORDINANZE SINDACALI**

#### ***Art. 59 - Ordinanze ordinarie***

1. Le ordinanze ordinarie sono provvedimenti con i quali si impone ad un soggetto o ad una pluralità di soggetti un determinato comportamento previsto dalle norme di legge o da regolamento solo in astratto, trasformandolo così da un obbligo generico, in un obbligo specifico e diretto.

#### ***Art. 60 - Ordinanze contingibili ed urgenti***

1. Il Sindaco quale ufficiale del governo, adotta con atto motivato e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico, provvedimenti contingibili ed urgenti in materia di sanità ed igiene, edilizia e polizia locale, al fine di prevenire o eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità dei cittadini.
2. Per l'esecuzione delle ordinanze può richiedere al prefetto, ove occorra, l'assistenza della forza pubblica.
3. L'ordinanza deve avere forma scritta ed essere notificata, a mezzo di messo comunale, all'interessato o agli interessati.
4. Se gli interessati non adempiono all'ordine impartito, il Sindaco procede d'ufficio.
5. Le spese sostenute verranno riepilogate in una nota, la quale resa esecutiva dal prefetto verrà riscossa nelle forme previste per le imposte dirette.

## **TITOLO VIII ATTIVITA' REGOLAMENTARI**

### *Art. 61 – Regolamenti*

1. Il Consiglio Comunale adotta i Regolamenti previsti dalla Legge e dal presente Statuto a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati.
2. Al fine di favorire la partecipazione dei cittadini alla formazione dei nuovi Regolamenti, prima della loro adozione, gli schemi degli stessi verranno depositati per 15 giorni presso l'ufficio del Segretario Comunale.
3. Del deposito verrà dato avviso al pubblico tramite l'albo pretorio, ed in ogni altra forma utile a consentire agli interessati la presentazione di osservazioni in merito.
4. Il Regolamento, dopo il visto di legittimità da parte dell'organo di controllo, sarà pubblicato per 15 giorni all'albo pretorio e diventerà esecutivo alla scadenza di tale periodo, salvo che sia altrimenti specificamente disposto.

### *Art. 62 – Statuto*

1. Lo Statuto contiene le norme fondamentali dell'ordinamento comunale.
2. Ad esso devono conformarsi il comportamento degli eletti, l'operato dei dipendenti, uffici e servizi e tutti gli atti normativi del Comune.
3. Lo statuto è deliberato con il voto favorevole dei 2/3 dei consiglieri.

## **TITOLO IX DISPOSIZIONI FINALI**

### *Art. 63 - Entrata in vigore*

1. Dopo l'espletamento del controllo da parte del competente organo regionale, il presente statuto è affisso all'albo pretorio del comune per trenta giorni consecutivi, pubblicato nel bollettino ufficiale della regione ed inviato al ministero dell'interno per essere inserito nella raccolta ufficiale degli statuti.
2. Il presente statuto entra in vigore il trentesimo giorno successivo alla sua pubblicazione all'albo pretorio del comune.

3. Dopo tale data il Consiglio Comunale fissa le modalità per assicurare la conoscenza dello Statuto da parte della popolazione residente affidandone alla Giunta l'esecuzione.

#### ***Art. 64 – Interpretazioni dello Statuto***

1. L'interpretazione autentica dello Statuto è competenza del Consiglio Comunale e si esprime con il voto favorevole dei due terzi dei Consiglieri assegnati.

#### ***Art. 65 – Modifiche dello statuto***

1. Le modifiche dello statuto sono deliberate dal consiglio comunale con il voto favorevole dei due terzi dei consiglieri assegnati. Qualora tale maggioranza non venga raggiunta, la votazione è ripetuta in successive sedute da tenersi entro 30 giorni e le modifiche sono approvate se la relativa deliberazione ottiene, per due volte, il voto favorevole della maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati.
2. Nella stessa seduta può aver luogo una sola votazione.
3. L'entrata in vigore delle nuove leggi che enunciano principi che costituiscono limiti inderogabili per l'autonomia normativa dei comuni, abroga le norme statutarie con esse incompatibili. Il Consiglio Comunale adegua lo statuto entro 120 giorni dall'entrata in vigore dalle leggi suddette.

#### ***Art. 66 – Norma transitoria***

1. Con l'entrata in vigore del presente statuto viene revocato il precedente, adottato dal Consiglio Comunale nelle sedute del 30 gennaio e 6 marzo 2001 con deliberazioni n. 9 e n. 12, esecutive con provvedimento del O.RE.CO. del 19 marzo 2001 - n. 87 già pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia del 24 febbraio 1992 n. 9/2